Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Venerdì, 21 gennaio** — **Numero 17**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **22**; trimestre L. **13**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. **0,40** (per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,50**) spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera A) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero** 1904 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le tariffe e condizioni valevoli per i trasporti sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Visti gli articoli 39 e 62, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, e dell'industria e commercio.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di percorrenza per i biglietti di abbonamento a prezzo ridotto del 50 0[0]0, rilasciati in base all'art. 1 dell'allegato n. 6-C, alle tariffe e condizioni pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, è elevato da 60 a 100 chilometri.

Art. 2.

La data di attuazione del presente decreto sarà stabilita dal ministro proponente. Trascorso l'anno di esperimento sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1906 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In quanto secondo le leggi vigenti nelle nuove Provincie del Regno, sia richiesta la sanzione Sovrana per la riscossione di sovraimposte sulle imposte dirette e sul dazio consumo o di altri tributi a favore di Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, tale riscossione si intende autorizzata per l'anno 1921 nella misura stabilita per l'anno 1920.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1905. Regio decreto 12 dicembre 1920, col quale sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna è autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore del prof. Alberto Rovighi.

N. 1909 Regio decreto 19 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Isola del Liri (Caserta) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1911. Regio decreto 23 dicembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Mortizza (Piacenza) di applicare, dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

SOMMARIO - REGIO DECRETO *per la nomina a membro supplente nella Commissione centrale per l'equo trattamento* — DECRETO MINISTERIALE *che ammette a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato l'industria della fabbricazione dei glicerofosfati* — DECRETO MINISTERIALE *che indice un concorso a quattro premi ministeriali ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alle scienze matematiche ed alla storia civile* — DECRETO MINISTERIALE *che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per titoli al posto di delegato del tesoro* — OPERA NAZIONALE PRO COMBATTENTI: *Ordinanza che attribuisce all'Opera stessa il fondo « Ss. Apostoli » intestato alla signora Carolina Senni contessa Petrangolini ed eredi della signora Paolina Senni in Marchetti* — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Comunicato — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero delle poste e dei telegrafi:* Resoconto sommario delle operazioni eseguite dalle Casse di risparmio postali a tutto il mese di giugno 1920 — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Concorsi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA.

Visto il D. L. 10 aprile 1919, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, reg. n. 5 LL. PP. fog. n. 1864, con il quale fra l'altro, fu nominato membro supplente della Commissione centrale di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, il comm. dott. Giulio Calamani, in rappresentanza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro;

Visto il R. decreto 19 ottobre 1920, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, reg. n. 25 lavori pubblici, fog. n. 9772, con il quale il predetto comm. Giulio Calamani è stato nominato membro effettivo della Commissione stessa, in rappresentanza del Ministero del lavoro e per la previdenza sociale;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere alla nomina del membro supplente in seno alla Commissione equo trattamento, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A termini dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467 è aggregato alla Commissione predetta quale membro supplente nei casi di temporanea assenza ed impedimento del rappresentante del Ministero per l'industria e commercio il cav. uff. Romolo Iacurti, capo dell'Ufficio tecnico attuariale presso il Ministero predetto.

Il Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — ALESSIO.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, primo comma, del testo unico di legge sugli spiriti approvato con R. decreto 16 settembre 1919, n. 704, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 206;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento 25 novembre 1909, n. 762;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'industria delle fabbricazione dei glicerofosfati è ammessa a godere delle agevolezze consentite all'alcool denaturato.

Art. 2.

L'adulterazione sarà effettuata aggiungendo per ogni ettolitro di spirito destinato alla preparazione dei glicerofosfati il seguente denaturante:

alcool metilico grezzo 1 0|0;
acetone 1 0|0;
olio d'acetone leggero 2 0|0.

Art. 3.

Il denaturante sarà fornito dal laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 70 per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

Roma, 13 gennaio 1921.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduti i RR. decreti 3 agosto 1908, n. 507, e 24 agosto 1911, n. 1058;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a quattro premi ministeriali di L. 2000 ciascuno, due dei quali da conferirsi ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alle scienze matematiche, e due ai migliori lavori sopra argomenti attinenti alla storia civile ed alle discipline ausiliarie.

Art. 2.

Ciascun premio può essere diviso in due parti uguali fra concorrenti giudicati ugualmente meritevoli.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso gli insegnanti di ruolo apparte-

ianti a scuole medie governative o pareggiate dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte in carta da bollo da L. 2,10 debbono essere inviate, insieme con i lavori, pel tramite del capo dell'istituto o dell'ufficio presso il quale l'insegnante presta servizio, al Ministero dell'istruzione pubblica - Segretariato generale - non più tardi del 31 dicembre 1921.

Art. 5.

I lavori che non rechino il nome e cognome dell'autore non sono accettati.

Art. 6.

I lavori debbono essere originali, inediti o stampati nel triennio 1919-1921.

Saranno accettati anche lavori manoscritti, ma di essi una copia dovrà presentarsi almeno dattilografata.

È in facoltà dei concorrenti presentare più copie dei lavori.

Art. 7.

I concorrenti dobbono dichiarare nella domanda di non aver presentato e di non presentare, prima del giorno della proclamazione dei premiati, i loro lavori a concorso presso qualunque altro Istituto scientifico.

Art. 8.

L'esame dei lavori verrà fatto dalla Regia Accademia dei Lincei che proclamerà i vincitori nella solenne adunanza del 1921.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° gennaio 1921.

Per il ministro
ROSSI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 4 settembre 1920, n. 26452, col quale è stato indetto tra gli attuali segretari di delegazione del tesoro con qualifica di primi segretari un concorso per titoli a n. 190 posti di delegato del tesoro;

Veduto il decreto Ministeriale 6 novembre 1920, n. 29551, riguardante la nomina della Commissione pel concorso suddetto;

Veduto il regolamento speciale per gli uffici e i personali dipendenti dal Ministero del tesoro, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 725;

Vista la relazione in data 17 gennaio 1921, presentata dal presidente della Commissione medesima;

Determina:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli al posto di delegato del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 4 settembre 1920, n. 26452:

Coppola dott. Gaetano punti 9.678 — Luziani cav. dott. Arnaldo id. 9.219 — Padula dott. Carlo id. 9.192 — Mordea cav. Mario id. 9.150 — Borsetta cav. Leone Rodolfo id. 9.135 — Cossu Giulio id. 9.132 — Caramazza dott. Gaetano id. 9.087 — Tosi dott. Luigi id. 9.077 — Russo Carlo id. 9.074 — Varlanega Giovanni Antonio id. 9.056 — Pacenza dott. Armando id. 9.016 — Colombo Giuseppe id. 8.990.

Gammelli cav. Gaetano punti 8.982 — Spizzico Raffaele id. 8.972 — Pascarella Antonio id. 8.961 — Biagini dott. Egidio id. 8.959 — Piatti Felice id. 8.940 — Robino Ettore id. 8.933 — Bottari dottor Nicola id. 8.932 — Mondadori Guglielmo id. 8.919 — Giusti Amerigo id. 8.906 — Mercuri Francesco id. 8.903 — Boscolo cav. Albino id. 8.891 — Morales cav. Pietro id. 8.885 — Tranquilli Celestino id. 8.825 — Giacobba Saverio id. 8.804 — D'Andrea Oscar id. 8.791 — Figliotta Ezio id. 8.788 — Nebbia Giuseppe id. 8.785 — Rossodivita Giuseppe id. 8.778 — Veggiani Achille id. 8.746 — Lapone Pietro id. 8.738.

De Angelis dott. Guido punti 8.733 — Galimberti Luigi id. 8.725 — Fantuzzi Botti Guido id. 8.721 — Tricani dott. Epifanio id. 8.720 — Martini Martino id. 8.707 — Viaggi Aldo id. 8.704 — Garcea Felice id. 8.694 — Caruso Umberto id. 8.694 — Fragale Luigi id. 8.691 — Oliveri Luigi id. 8.678 — Gargani Giovanni id. 8.670 — Ruggirello Andrea id. 8.670 — Giovinco Giuseppe id. 8.662 — Campana Manlio id. 8.657 — Mandruzzato Alfredo id. 8.654 — Alfieri Vittorio id. 8.649 — Di Luzio Guido id. 8.641 — Spinell Angelo id. 8.620.

Surdi Pietro, punti 8.604 — Griselli Adelchi, id. 8.596 — Telaro Michele, id. 8.596 — Chiodi Roberto, id. 8.589 — Ventura Luigi Leone, id. 8.531 — Bonvino Giulio, id. 8.512 — Spiller Giovanni Battista, id. 8.496 — Palumbo Roberto, id. 8.468 — Brunaccini Giacomo, id. 8.465 — Lucentini Ottorino, id. 8.463 — Albani Raffaele, id. 8.438 — Tavani cav. Eduardo, id. 8.431 — Pezzella Dante, id. 8.431 — Mondello Luigi, id. 8.431 — Malenchini Dino, id. 8.431 — Botti Filippo, id. 8.431 — Bessi Angelo, id. 8.407 — Bovenzi Nicola, id. 8.400 — Lantini dott. Ferruccio, id. 8.201 — Fiorillo Michele, id. 8.183 — Capranesi cav. Enrico, id. 8.182 — Galli Adolfo, id. 8.179.

Dini Dino, punti 8.150 — Berlingozzi Attilio, id. 8.147 — Passalacqua Ernesto, id. 8.147 — Titoli dott. Alfonso, id. 8.120 — Mirolli Rinaldo, id. 8.120 — Zinconi Augusto, id. 8.118 — Baracchino Valente, id. 8.110 — Naccari Stefano, id. 8.105.

Roma, 19 gennaio 1921.

Il ministro
MEDA.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Eccellentissimi signori:

Nonis grand'uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente.

Biscaro grand'uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo.

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente.

Brizi grand'uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo.

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente.

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo.

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Vista la richiesta 29 settembre 6 novembre 1920, concernente la attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3 ed 11 prima parte, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, della tenuta SS. Apostoli, sita in territorio di Frascati e di Roma, intestata alla signora Carolina Senni contessa Petrangolini, ed eredi della signora Paolina Senni in Marchetti, cioè Marchetti Virginia (o Gina), Maria, Luigi e Virgilio in proprio e quale tutore della minorenne Antonietta (o Maria Antonietta) Marchetti, tenuta iscritta nel catasto di Roma, alla mutazione 11262|1638, alla mappa 36|41, ai nn. 113, 114, 114|1 115, 116, 117, per ettari 22,27,50; e nel catasto di Frascati al trasporto 4150, sezione 24, nn. 1, 2, 3, 4, 5, per ettari 1,02, confinante a nord con la tenuta Cervara, ecc., ad est con Santangelo, Cortesi,

ecc., a sud con i vigneti denominati Grotte lo Stinco, ad ovest con la strada Cavona.

Vista la deduzione, in data 30 ottobre 1920, presentata dall'avv. G. B. Cancani Montani, per mandato Senni e Marchetti;

Udito il relatore prof. Brizi;

Considerato che la parte di tenuta in territorio di Frascati (Ha 102) viene richiesta perchè suscettibile di importanti trasformazioni colturali, e che la parte in territorio di Roma (appezzamento denominato Quarticciolo di Valle Sant'Elmo Ha. 22,27,50) viene richiesta perchè tuttora soggetta ad obbligo di bonifica.

Il Collegio ritiene, quanto alla parte sita in territorio di Frascati, che indubbiamente si verifichi il titolo giuridico, invocato dall'Opera Nazionale per la attribuzione. Si tratta di terreni privi di soprassuolo, a coltura estensiva, ed attualmente coltivati a cereali, senza traccia di rotazione agraria.

In questi terreni, di origine vulcanica, adatti alla coltura arborea, ed arbustiva, l'Opera nazionale progetta, previa quotizzazione tra ex-combattenti, impiantare vigneti specializzati, o anche consociati con olivi o fruttiferi, così come è stato fatto nei terreni confinanti di Santa Teresa e di Grotte lo Stinco. La trasformazione è possibile, come in fatto dimostrano i rigogliosi vigneti della zona, ed ha, senza dubbio, carattere di importante trasformazione colturale.

Quanto alla parte di tenuta, sita in territorio di Roma, essa risulta soggetta ad obblighi di bonifica, dalla notificazione 31 luglio 1909, della Commissione di vigilanza pel bonificamento dell'Agro romano, a norma del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e dall'atto di conciliazione 30 settembre 1909. Constatato ciò il Collegio ritiene come gli obblighi così imposti non risultano adempiuti.

Difatti, oltre ad inadempienze ad obblighi di bonifica igienica, ve ne ha ad obblighi di bonifica agraria, quali la mancanza di suddivisione in appezzamenti, l'assenza di avvicendamento agrario, e la mancanza di alberature e di imboschimenti, mentre il casale, imposto dalle prescrizioni di bonifica, è costruito, ha le stalle assolutamente vuote di bestiame grosso. Onde non è dubbia l'esistenza del titolo giuridico, accampato dall'Opera nazionale, anche per questa zona.

Sulla deduzione, opposta dal rappresentante dei proprietari, il Collegio osserva come non sia rilevante l'affermazione che la tenuta fosse già stata domandata in acquisto, da una cooperativa di ex-combattenti; come non possa ritenersi utile la osservazione « che la suscettività della trasformazione a vigneti è generale, e non costituisce una ragione speciale di applicazione dell'art. 9 del regolamento legislativo »; e come pure non sia conclusiva, di fronte alle precisate e singole constatazioni emergenti dagli atti di testè riassunte la pura e semplice affermazione che la zona sottoposta ad obblighi di bonifica costituisca un piccolo podere in ottime condizioni.

Null'altro reca la breve deduzione, per contraddire efficacemente l'assunto della perizia presentata dall'Opera. Ed è superfluo soffermarsi sulla conclusione, di essa deduzione, che « se rimarrà fermo il prezzo già concordato con la cooperativa i ricorrenti non si opporranno all'attribuzione ».

In conclusione, il Collegio deve ritenere la esistenza dei titoli, in base ai quali l'Opera avanza la richiesta, ai quali titoli non ha efficace ostacolo la deduzione prodotta.

PER QUESTI MOTIVI:

Visti gli articoli 9, n. 3 ed 11, parte 1a, del regolamento legislativo approvato col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, ed art. 7 del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612,

Il Collegio pronuncia l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti, della tenuta denominata S. S. Apostoli, sita in territori di Frascati e di Roma, come sopra individuata nella sua estensione, confini e dati catastali, e ne autorizza la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 7 dicembre 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — *Biscaro* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Ant. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nell'ufficio di segreteria del Collegio il giorno 16 del mese di dicembre 1920.

Ant. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 22 dicembre 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 20 gennaio 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 04	Belgio	190 82
Londra	106 81	Berlino	45 50
Svizzera	441 56	Vienna	5 375
Spagna	379 32	Praga	36 375
New York	28 14	Pesos oro	22 27
Olanda	—	Pesos carta	9 54

Oro 423 48

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	71 69	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	72 57	—

Comunicato.

Con decreto prefettizio del 27 dicembre 1920, n. 378, è stato costituito il Comitato provinciale per le case popolari della provincia di Sassari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette.

Con R. decreto del 29 ottobre 1920:

Tait Lino, agente superiore nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, è confermato in aspettativa per infermità, dal 1° ottobre stesso e per la durata di altri tre mesi.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Mira Giuseppe, agente capo, è collocato in aspettativa per infermità, dall'8 ottobre 1920 e per la durata di mesi due.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Rosoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di giugno 1920*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mesi di aprile, maggio, giugno	18	256.237	97.175	159.062	830.112	667 654
Mesi precedenti	41	215.216	101.468	113.748	906.441	715.397
Somme totali dell'anno in corso	59	471.453	198.643	272.810	1.736.553	1.383.051
Anni 1876-1919	10 542	22.526.759	16.279.231	6.247.528	108.433.858	82 081 594
Somme complessive	10.601	22.998.212	16.477.874	6.520.338	110.170.411	83.464.645

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mesi di aprile, maggio, giugno	978487661 56	—	978487661 56	441763596 10	536724065 46
Mesi precedenti	767874977 55	—	767874977 55	601203691 46	166671286 09
Somme totale dell'anno in corso	1746362639 11	—	1746362639 11	1042967287 56	703395351 55
Anni 1875-1919	20767358488 72	1071331743 69	21778690232 41	16637018906 77	5141671325 64
Somme complessive	22153721127 83	1071331743 69	23525052871 52	17679986194 83	5845066677 19

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mesi di aprile, maggio, giugno	27	1 392	647	745	5.760	6.958
Mesi precedenti	—	1.596	433	1.163	6.076	5.673
Somma totale dell'anno in corso	27	2.988	1.080	1.908	11.836	12.631
Anni 1915-1919	347	29.866	3 849	26.017	91.244	73.036
Somme complessive	374	32.854	4.929	27.925	103 080	85.667

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mesi di aprile, maggio, giugno	3.989.657 39	—	3.989.657 39	3,370,767 88	580.829 84
Mesi precedenti	3.827.174 84	—	3.827.174 84	3.865.234 51	
Somme totali dell'anno in corso	7.816.832 23	—	7.816.832 23	7.236.002 39	
Anni 1915-1919	44.447.636 38	771.029 92	45.218.666 30	32 474.605 68	12.744,060 62
Somme complessive	52.264.468 61	771 029 92	53.035.498 53	39.710.608 07	13.324.890 46

OPERAZIONI INFRUTTIFERE.

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mesi di aprile, maggio, giugno	7.484	4.401	3.083	9.022	9.510.169 54	9.187	8.483.565 91	1.026.603 63
Mesi precedenti . . .	6.544	2.613	3.926	8.788	8.318.230 37	9.295	6.943.682 13	1.374.548 24
Somme totali dell'anno in corso . . .	14.028	7.019	7,069	17.810	17.828.399 91	18.482	15.427.248 04	2.401.151 87
Anni 1883-1919 . . .	260.947	155.102	105.845	1.563.185	943.795.490 87	2.293.529	908.005.619 62	35.789.871 25
Somme complessive	274.975	162.121	112.854	1.580.995	961.623.890 78	2.312.011	923.432.867 66	38.191.023 12

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mesi di aprile, maggio, giugno	14.735	1.360.520 23
Mesi precedenti	145.549	10.525.873 60
Somme dell'anno in corso .	160.284	11.886.393 83
Anni 1878-1919	9.398.979	681.487.367 53
Somme complessive . .	9.559.263	693.373.761 36

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mesi di aprile, maggio, giugno	208	149.403 17	144	135.204 61
Mesi precedenti . . .	194	119.736 61	128	145.539 31
Somme dell'anno in corso	402	269.139 78	272	280.743 92
Anni 1906-1919	60.419	8.783.643 57	14.041	6.213.636 26
Somme complessive . .	60.821	9.052.783 35	14.313	6.494.380 1[illegible]

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mesi di aprile, maggio, giugno . . .	10.960	189.872 —
Mesi precedenti . . .	17.375	292.100 —
Somme dell'anno in corso	28.335	481.972 —
Anni 1899-1919 . . .	3.119.462	27.812.558 60
Somme complessive .	3.147.797	28.294.530 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mesi di aprile, maggio, giugno . . .	96.101	451.825.233 77
Mesi precedenti . .	65.318	248.908.444 16
Somme dell'anno in corso	161.419	700.733.677 93
Anni 1890-1919 . .	1.353.761	2.147.778.384 45
Somme complessive	1.515.180	2.848.512.062 38

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mesi di aprile, maggio, giugno . . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1919 . . .	4.707.220 93
Somme complessive	4.707.220 93

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di aprile, maggio e giugno	—	—	—
Mesi precedenti	2	1.158 80	—
Somme dell'anno in corso	2	1.158 80	—
Anni 1883-1919	96.153	5.503.240 24	4.564.219 51
Somme complessive . .	96.155	5.504.799 04	4.564.219 51

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di aprile, maggio e giugno . .	2.944	9.398.300 91
Mesi precedenti	1.320	5.261.292 38
Somme dell'anno in corso	4.264	14.659.593 29
Anni 1876-1919	492.429	776.896.280 78
Somme complessive	496.693	791.555.874 07

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di aprile, maggio e giugno	718
Mesi precedenti	838
Somme dell'anno in corso	1.556
Anni 1909-1919	4.589 440
Somma complessiva	4.590 996

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN CONGEDO

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 aprile 1920:

Curti cav. Alessandro, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 20 aprile 1920, ed inscritto nella riserva.

De Nuccio cav. Giov. Battista, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 20 aprile 1920, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 26 dicembre 1920:

Villoresi cav. Lorenzo, colonnello in posizione ausiliaria speciale s'intenderà collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 1° settembre 1920.

Con R. decreto del 2 gennaio 1921:

Taddeini cav. Achille, colonnello, in posizione ausiliaria speciale, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 4 luglio 1920 nella parte che si riferisce al collocamento in posizione ausiliaria speciale del suindicato ufficiale.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 6 giugno 1885, n. 3141;
Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto 9 giugno 1887, n. 4637 (serie 3a);
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di direttore ordinario nella R. Stazione di patologia vegetale di Roma, con lo stipendio annuo di L. 10,000.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'agricoltura) la loro domanda in carta legale da L. 2, non più tardi del 30 aprile 1921, con l'indicazione del proprio domicilio, e vi dovranno unire:

a) una esposizione in carta libera, in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori publicati da molto tempo o comunque esauriti in commercio;

d) l'atto di nascita debitamente legalizzato;

e) l'attestato di cittadinanza italiana;

f) il certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, di data non anteriore a quella del presente decreto;

g) l'attestato di adempimento all'obbligo della leva militare.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*)

Sono ammessi soltanto lavori stampati; in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate, dopo tale giorno, nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

A parità di ogni altro merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 29 dicembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*